

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 — Articolo 2)	72
Missioni valevoli nella seduta del 1° aprile 2004	3	(Sezione 4 — Articolo 3)	72
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	Disegno di legge n. 4547	73
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	73
Consiglio regionale (Trasmissione di documenti)	6	(Sezione 2 — Articolo 1)	73
Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina	6	(Sezione 3 — Articolo 2)	73
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 4 — Articolo 3)	73
Disegno di legge di conversione n. 4738	7	Disegno di legge S. 1755 (approvato dal Senato) n. 3766	74
(Sezione 1 — Ordini del giorno)	7	(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	74
Disegno di legge n. 4518	72	(Sezione 2 — Articolo 1)	74
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	72	(Sezione 3 — Articolo 2)	74
(Sezione 2 — Articolo 1)	72	(Sezione 4 — Articolo 3)	74
		Disegno di legge n. 4596	75
		(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	75
		(Sezione 2 — Articolo 1)	75

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Articolo 2)	75	delle persone che hanno fatto ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita)	77
(Sezione 4 – Articolo 3 e relativa proposta emendativa)	75	(Sezione 2 – Attuazione della normativa riguardante la sostituzione dei militari in servizio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa)	78
(Sezione 5 – Articolo 4)	76	(Sezione 3 – Problemi occupazionali presso lo stabilimento Laben di Vimodrone – Milano)	80
(Sezione 6 – Articolo 5)	76		
Interpellanze urgenti	77		
(Sezione 1 – Iniziative per garantire il principio della tutela della riservatezza nella procedura di trasmissione dei nominativi			

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 1° aprile 2004.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Castellani, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, De Franciscis, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Diana, Dozzo, Filippo Drago, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, La Malfa, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Ruggieri, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castellani, Cicu, Contento, Cusumano, De Franciscis, De Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Filippo Drago, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giacco, Giovanardi, Kessler, Lumia, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Angela

Napoli, Pecoraro Scanio, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Paolo Russo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 31 marzo 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERLINI: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle mura poligonali di Anagni e del suo complesso architettonico » (4866);

DELL'ANNA ed altri: « Disposizioni per il miglioramento della sicurezza delle strade italiane » (4867);

BIANCHI CLERICI: « Disposizioni per l'aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza » (4868).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta di legge
d'iniziativa regionale.**

In data 31 marzo 2004 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL-

LE MARCHE: « Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza » (4869).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 1° aprile 2004 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 132-301-823-1109-1431-1434-1588-1716-1952-1970-2185. - Senatori PEDRINI e FILIPPELLI; EUFEMI ed altri; BASSO ed altri; CAVALLARO ed altri; GUERZONI; MANZIONE; RIGONI ed altri; STIFFONI ed altri; RIZZI e MANFREDI; RIGONI; CAVALLARO ed altri: « Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (4870).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari Costituzionali):

TUCCI: « Delega al Governo per la disciplina del rapporto di impiego del personale dirigente delle amministrazioni statali » (4799) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 2544. — DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modificazione di articoli della Parte II della Costituzione » (approvato, in prima deliberazione, dal

Senato) (4862) *Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 132-301-823-1109-1431-1434-1588-1716-1952-1970-2185. — Senatori Pedrini e Filippelli; Eufemi ed altri; Basso ed altri; Cavallaro ed altri; Guerzoni; Manzione; Rigoni ed altri; Stiffoni ed altri; Rizzi e Manfredi; Rigoni; Cavallaro ed altri: « Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » (approvata, in un testo unificato, dal Senato) (4870);

AMATO: « Modifica all'articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di praticanti avvocati » (4817) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

FINOCCHIARO ed altri: « Modifica all'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico » (4829) *Parere della I Commissione.*

VII Commissione (Cultura):

DI GIOIA: « Disposizioni in favore dei piccoli comuni del subappennino Dauno » (4623) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VIII Commissione (Ambiente):

CAZZARO ed altri: « Disposizioni in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati » (4674) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

ANNUNZIATA: « Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di limiti di capacità dei recipienti utilizzati per il condizionamento

delle acque minerali naturali » (4802) *Parere delle Commissioni I, VIII e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

ROTUNDO: « Disposizioni in favore delle imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero della provincia di Lecce » (4824) *Parere delle Commissioni I, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

XIII Commissione (Agricoltura):

BURANI PROCACCINI ed altri: « Modifiche all'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, in materia di lotta contro l'afta epizootica » (4764) *Parere delle Commissioni I, V, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

IV Commissione (Difesa):

OSTILLIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche sanitarie riscontrate a seguito di missioni militari all'estero » (*Doc. XXII, n. 16*) — *Parere delle Commissioni I, II, III e XII.*

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 22 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 2004.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 24 marzo 2004, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data: alle risoluzioni conclusive in Commissione CALZOLAIO ed altri n. 8/00063, approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) l'11 novembre 2003, concernente la tutela dei diritti umani in Turchia, CIMA ed altri n. 8/00067 e MALGIERI ed altri n. 8/00068, accolte in parte dal Governo e approvate dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 17 dicembre 2003, concernenti la violazione delle libertà politiche, religiose e di opinione in Vietnam; all'ordine del giorno in Assemblea ZANI ed altri n. 9/4489/172, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente la doppia imposizione a carico dei cittadini italiani che lavorano nella Repubblica di San Marino.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 26 marzo 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione BENVENUTO ed altri n. 8/00064, accolta dal Governo e approvata dalla VI Commissione (Finanze) il 2 dicembre 2003, concernente l'abilitazione di soggetti diversi dagli spedizionieri doganali all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissioni da un consiglio regionale.

Il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 23 marzo 2004, ha trasmesso un voto, approvato dal Consiglio regionale stesso nella seduta del 17 marzo 2004, per il riconoscimento a tutti gli stranieri residenti del diritto di voto alle elezioni amministrative e regionali.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Il presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, con lettera in data 23 marzo 2004, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 17 marzo 2004, affinché sia approvata al più presto una legge sul diritto di asilo e sia eliminato il collegamento tra permesso di soggiorno e mantenimento del posto di lavoro.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro della difesa, con lettera in data 30 marzo 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del generale di squadra aerea in ausiliaria Giovanni Proietti a Vicepresidente dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (98).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 23 FEBBRAIO 2004, N. 41, RECANTE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DI
IMMOBILI PUBBLICI OGGETTO DI CARTOLARIZZAZIONE (4738)**

(A.C. 4738 - Sezione 1)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili oggetto di cartolarizzazione, prevede il rimborso dei prezzi degli alloggi pagati in eccedenza per coloro che hanno già acquistato, ovvero il ricalcolo dei prezzi per gli alloggi ancora da acquistare, relativamente a coloro che hanno espresso volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001;

in realtà si tratta di una disposizione di legge vigente dal 2001 che fino ad oggi era rimasta senza applicazione, nonostante le organizzazioni sindacali avessero più volte in numerosi incontri avvertito per tempo il Governo della grave situazione derivante dall'aumento dei prezzi degli alloggi e dalla mancata applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001 e delle ricadute sul processo di cartolarizzazione che hanno portato alla sospensione dei rogiti;

nel luglio del 2003 la Camera ha approvato una mozione con la quale si impegnava il Governo, tra l'altro a: appli-

care integralmente quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001; convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini entro il settembre del 2003; intervenire nei confronti degli enti privatizzati per concordare con le organizzazioni sindacali degli inquilini rinnovi contrattuali a canoni concordati e nelle eventuali dismissioni prezzi di vendita sostenibili e tutele per coloro che non potevano acquistare;

il Governo ad oggi non ha ottemperato ad alcuno degli impegni citati;

l'articolo 4 del decreto-legge in esame prevede che il Governo emani decreti attuativi alle disposizioni del decreto-legge medesimo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di convocare gli enti privatizzati, in particolare la Cassa forense, la Cassa ragionieri e l'Inarcassa, per sostenere la necessità di concordare con le organizzazioni sindacali degli inquilini i rinnovi contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e nelle eventuali dismissioni prezzi vendita equi e forme di tutela per coloro impossibilitati all'acquisto.

9/4738/1. (Testo modificato nel corso della seduta). Giordano, Russo Spina, Vendola.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 26, comma 11-*quater*, prevede, con talune esclusioni, l'alienazione di una parte di alloggi militari che:

a) se ubicati all'esterno delle infrastrutture militari, sono occupati da personale in quiescenza e vedove con titolo scaduto;

b) se ubicati all'interno di infrastrutture militari, non debbono essere posti al loro diretto e funzionale servizio, nel senso che essi debbono essere tutti occupati da personale che presta servizio presso la struttura per la cui funzionalità gli alloggi sono stati costruiti, come previsto dal decreto del Ministro della difesa;

per gli alloggi ubicati fuori dalle infrastrutture militari la legge sopra citata non pone dubbi né limiti circa la loro individuazione o la loro collocazione nell'ambito del fabbricato in cui sono ubicati, con la sola esclusione di quelli classificati alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico stesso in servizio e quelli di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

per gli alloggi ubicati nelle infrastrutture militari e posti a loro diretto e funzionale servizio, l'amministrazione della difesa deve attenersi a quanto già in passato ha disposto in merito a taluni comprensori abitativi che ha ritenuto non più interni alle infrastrutture, e quali ad esempio il comprensorio sito in Roma in via di Vallerano, numeri 95 e 101 -ltr. Prot. COMAER-QG/622/3657/P10 del 9 ottobre 2003 dell'Aeronautica militare-Centro Radio di Castel di Decima e risposta del Governo fornita nel corso della seduta 549 del 20 maggio 1999 alla interrogazione parlamentare del 12 febbraio 1998, n. atto

4/15559 concernente la ubicazione del Villaggio azzurro di Capodichino - Aeronautica militare;

la legge n. 537 del 1993, all'articolo 9, comma 7, nel salvaguardare una fascia sociale di occupanti - pensionati e vedove a basso reddito o nuclei familiari con portatori di *handicap* - che non potranno mai essere sfrattati dall'alloggio occupato, ha di fatto modificato lo spirito di funzionalità dell'alloggio alla struttura militare collegata prevista dalla norma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

la legge citata in premessa ha ulteriormente innovato il concetto legato all'articolo 5 della legge n. 497 del 1978, in quanto ha specificato in modo chiaro e netto che l'ubicazione dell'alloggio, all'interno o all'esterno della struttura militare, rappresenta la sola condizione per la sua alienabilità, limitando e circoscrivendo in tal modo la portata del predetto articolo 5;

a salvaguardia dell'efficienza dello strumento militare legata anche alla mobilità del personale, la citata legge ha previsto all'articolo 26, comma 11-*sexies*, la riassegnazione, su apposito capitolo del Ministero della difesa, della somma di venti milioni di euro per l'anno 2004 per provvedere alla spesa per i canoni di locazione di eguale numero di alloggi alienati;

non è ancora stato emanato il decreto ministeriale con cui vengono stabiliti i criteri per l'individuazione degli alloggi non alienabili in quanto ubicati all'interno delle infrastrutture ed operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio;

una difforme ed illegittima applicazione della norma legislativa darà sicuramente l'avvio ad un contenzioso amministrativo di enormi proporzioni, peraltro già preannunciato, nonché ad un possibile procedimento penale nei confronti dei diretti responsabili che omet-

tono di segnalare quelle unità abitative che per legge hanno i requisiti per la loro alienabilità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità per gli alloggi ubicati all'esterno delle infrastrutture militari: a controllare che gli enti preposti allo loro individuazione operino in modo oggettivo, completo ed omogeneo, senza discrezionalità alcuna ai fini delle esclusioni;

a valutare la possibilità per gli alloggi ubicati all'interno delle strutture militari e posti al loro diretto e funzionale servizio: ad emanare entro quindici giorni il previsto decreto ministeriale contenente, in modo stringente, oggettivo e senza interpretazioni discrezionali, i criteri di funzionalità delle unità abitative escluse, tenendo conto che le stesse, per essere considerate alla stregua di infrastruttura, debbono essere tutte occupate da personale che presta servizio presso la medesima infrastruttura, preventivamente individuata;

a valutare la possibilità per tutti gli alloggi:

a) ad evitare che un illegittimo e difforme comportamento da parte degli enti preposti alla compilazione dell'elenco degli alloggi alienabili possa portare al contenzioso amministrativo sopra citato, al limite del blocco delle procedure della cartolarizzazione SCIP3 con danni, non solo per l'erario, ma anche, con rivalsa, nei confronti dell'amministrazione della difesa;

b) a mantenere intatta la validità della lettera m) della risoluzione n. 7-00261 approvata dall'Assemblea della Camera con un solo voto contrario nella seduta n. 350 del 31 luglio 2003, circa la sospensione delle azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione della difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso degli alloggi di servizio almeno fino a quando non sarà completato il processo di vendita e rese certe e

documentate a ciascun utente le motivazioni di esclusione dell'alloggio occupato dalla procedura della cartolarizzazione di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

c) ad attenersi alle indicazioni accolte dal Governo, nel corso della seduta n. 391 del 19 novembre 2003, contenute nell'ordine del giorno Gioacchino Alfano n. 9/4447/149, ai fini dell'esclusione dalla vendita di quegli alloggi occupati da personale militare per i quali sia passata in giudicato la procedura di recupero forzoso.

9/4738/3. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ascierio, Cosentino, Filippo Maria Drago, Buontempo.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riesaminare l'intera materia degli immobili di pregio, la cui definizione attuale ha prodotto contenziosi ed ingiustizie, ed a garantire che gli inquilini siano messi effettivamente in grado di acquistare, esercitando il diritto di prelazione, che è un diritto inalienabile, durante tutta la procedura di vendita degli immobili stessi;

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di propria competenza affinché — dato che risulta da precise segnalazioni che gli enti proprietari e le società, che si occupano della vendita, non consentono in molti casi una adeguata informazione agli inquilini affinché possano esercitare i loro diritti in tempo utile — sia garantito dagli enti in questione, attraverso precise notificazioni ai soggetti interessati, il rispetto della legge, pena

l'annullamento della vendita, a tal fine anche sollecitando i notai affinché richiedano la documentazione attestante l'avvenuta informazione degli inquilini in tempo utile per l'esercizio del diritto di prelazione;

a valutare la possibilità di qualificare e precisare la definizione di « centro storico » per l'individuazione degli immobili di pregio, stabilendo che siano esclusi da tale qualificazione tutti quelli che necessitano di ristrutturazioni, nonché indicando come criterio di identificazione il superamento del 70 per cento del valore medio di mercato;

a valutare la possibilità e l'opportunità di adottare anche ulteriori iniziative normative, affinché, in tutti i casi sopra indicati, il prezzo di vendita venga definito secondo le valutazioni del 2001 ed a garantire che, nei casi rientranti nelle norme vigenti, il prezzo di vendita sia quello definito con le valutazioni del 2001.

9/4738/4. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Grandi, Benvenuto, Cennamo, Fluvi, Tolotti, Galeazzi, Nannicini, Coluccini, Battaglia, Pisa, Tocci, Lucidi, Bellini, Melandri.

La Camera,

premesso che:

la legge 104 del 1996 ha disposto la dismissione degli immobili di proprietà degli enti pubblici ai locatari;

il termine per operare la dismissione era previsto in un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della legge;

innumerevoli ritardi verificatisi nell'attuazione della norma, per intervenute modifiche della legge stessa e per colpevoli lungaggini burocratiche degli Enti obbligati alla dismissione;

le aspettative degli inquilini si sono involontariamente differite negli anni, cosa che per molti ha determinato, per sopraggiunti limiti di età, la impossibilità di ottenere un mutuo bancario;

il valore degli immobili, oggetto delle vendite è lievitato a dismisura in modo particolare nel periodo successivo al 2001, termine ultimo previsto dalla Legge 104;

molti enti previdenziali, già pubblici, nel frattempo sono stati privatizzati;

gli enti venditori hanno posto in essere, soprattutto in riferimento alle cartolarizzazioni riferite a Scip2, atteggiamenti vessatori nei confronti degli inquilini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prendere in considerazione l'ipotesi di applicare ai conduttori degli immobili che hanno esercitato il diritto di opzione entro il 31 ottobre 2001, anche con manifestazione unilaterale di intenti, le condizioni ed i benefici previsti dalla legge n. 104 del 1996 e sue successive modificazioni;

a valutare la possibilità che tali condizioni e benefici siano anche riconosciuti a tutti coloro che non hanno esercitato il diritto di opzione, essendo stati sollecitati a ciò dall'Ente venditore ma con l'individuazione di un prezzo di vendita riferito al valore di mercato attuale e quindi enormemente superiore a quanto valutato alla data ultima del 31 ottobre 2001;

a valutare la possibilità di garantire comunque agli inquilini, non più nella condizione di accedere all'erogazione di un mutuo bancario, l'acquisto almeno dell'usufrutto dell'immobile da loro occupato consentendo la cessione della nuda proprietà;

a valutare la possibilità di riconoscere agli inquilini degli enti privatizzati dopo il 1996 fino alla data della privatizzazione degli stessi i diritti e le condizioni di acquisto previsti dalla legge 104;

a valutare la possibilità di riconoscere valido il diritto di opzione di quegli inquilini che hanno manifestato in modo collettivo, con unica comunicazione, depo-

sitata direttamente presso gli uffici dell'ente venditore e regolarmente protocollata, la loro volontà di acquisto;

a valutare la possibilità di facilitare, con apposito provvedimento, l'accensione di un mutuo bancario a tutti coloro che tra l'ottobre 2001 ed oggi avessero superato il limite di età previsto dalle banche per l'erogazione di un mutuo;

a valutare la possibilità di disporre che alla valutazione degli immobili così detti di « pregio » concorrano tutte le condizioni previste dalla legge 392 del 1978 e non soltanto la loro collocazione nel cosiddetto « centro storico »;

a valutare la possibilità di garantire agli inquilini degli immobili di pregio le stesse condizioni e benefici previsti dalla legge 104 del 1996 considerando che il valore degli immobili di pregio costituisce di per sé una adeguata differenziazione rispetto agli altri.

9/4738/5. (*Ulteriore formulazione*) Buon-tempo.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 26, comma 11-*quater*, prevede, con talune esclusioni, l'alienazione di parte degli alloggi della difesa dati in concessione ai dipendenti, senza fissarne il numero;

assegnatari di tali alloggi risultano, in numero significativo e meritevole di attenzione, nuclei familiari con reddito medio-basso, in virtù del quale hanno garantita dall'articolo 9, comma 7, della legge n. 597 del 1993 il diritto ad un rapporto di concessione a tempo indeterminato;

l'eventuale inclusione di tali alloggi nell'elenco di quelli da cartolarizzare comporterebbe per queste famiglie il brusco passaggio dalla garanzia di continuità

nella conduzione dell'alloggio alla quasi automatica certezza di esserne sfrattati dai terzi acquirenti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di mantenere intatta la validità della lettera *m*) della risoluzione n. 7-00261 approvata dall'Assemblea della Camera con un solo voto contrario nella seduta n. 350 del 31 luglio 2003, riguardante la sospensione delle azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione della difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso degli alloggi;

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a consentire l'esclusione dal procedimento di cartolarizzazione degli alloggi i cui conduttori non siano nella possibilità economica di esercitare il diritto di opzione, includendovi al loro posto altri alloggi i conduttori dei quali siano invece in grado di esercitare il diritto di opzione, anche formalizzando in maniera inequivocabile, trasparente ed obbiettiva i criteri che stabiliscono, per gli alloggi ubicati all'interno delle strutture militari, la condizione per ritenerli al loro diretto e funzionale servizio.

9/4738/6. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pisa, Innocenti, Minniti, Pinotti, Ruzzante, Angioni, Luongo, Rontundo, Lucidi, Lumia.

La Camera,

premesso che:

gli inquilini dell'INPDAI di Genova, via Cancelliere e via Ausonia, stanno per realizzare, dopo anni di attesa, l'acquisto degli appartamenti da loro condotti, nel quadro dei provvedimenti di cessione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici ed a seguito della volontà manifestata entro il 31 ottobre 2001;

il prezzo di vendita degli appartamenti è determinato in base al valore di mercato dell'ottobre 2001, diminuito del 30 per cento a favore dei conduttori;

l'Agenzia del territorio di Genova avrebbe segnalato ai competenti organi che gli immobili in questione sarebbero suscettibili di essere classificati come immobili di pregio in quanto ubicati in zona soggetta a vincolo paesaggistico;

la classificazione degli appartamenti come immobili di pregio potrebbe avere come conseguenza la perdita di tutte le agevolazioni previste a favore degli inquilini;

centinaia di famiglie verrebbero private della possibilità di acquistare l'appartamento da loro condotto;

anche il Comune di Genova ai fini della determinazione dei canoni di locazione applicati dall'INPDAL, fin dal 1979, ha provveduto a classificare come periferica la zona in cui sono ubicati gli immobili di via Cancelliere e via Ausonia,

impegna il Governo

al fine di evitare agli inquilini degli appartamenti degli enti pubblici, le negative conseguenze derivanti dalla classificazione di pregio degli immobili da loro condotti, che metterebbero in gravi difficoltà economiche centinaia di famiglie, a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad evitare l'applicazione di tale classificazione alle unità immobiliari, i cui conduttori avevano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, in quanto i criteri per individuare come di pregio gli immobili vincolati paesaggisticamente sono stati determinati solo dopo la manifestazione della volontà di acquisto degli inquilini, per cui occorre applicare la normativa esistente al momento della predetta manifestazione di volontà.

9/4738/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Bornacin.

La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, a valutare la possibilità di escludere qualsiasi deroga o privilegio per i conduttori nei casi di vendita degli immobili situati nei centri storici.

9/4738/8. (Testo modificato nel corso della seduta). Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

impegna il Governo

nell'ambito del procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, a valutare la possibilità di escludere qualsiasi deroga o privilegio per i conduttori nei casi di vendita degli immobili di pregio.

9/4738/9. (Testo modificato nel corso della seduta). Gibelli.

La Camera,

premesso che:

è necessario assicurare il medesimo trattamento dei cittadini che si trovano in situazioni identiche, così come dispone l'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di adottare gli stessi criteri per la determinazione del prezzo di vendita degli immobili destinati ad uso residenziale a tutti i conduttori aventi diritto, in base ai requisiti determinati nell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, a prescindere dalla manifestazione di volontà di acquisto espresso mediante spedizione di raccomandata entro la data del 31 ottobre 2001.

9/4738/10. Dario Galli.

La Camera,

considerato il privilegio accordato ai conduttori beneficiari del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nelle future dismissioni, a riconoscere ai conduttori acquirenti un prezzo di vendita degli immobili residenziali calcolato sui valori di mercato del mese di ottobre 2001, rivalutati in base all'indice medio delle retribuzioni contrattuali, rilevato dall'ISTAT, calcolato fino all'offerta in opzione.

9/4738/**11**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Vascon.

La Camera,

considerato che con questo provvedimento si privilegiano alcune categorie di conduttori che erano stati preventivamente informate sulle future variazioni di legge;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare tutte le opportune iniziative volte ad informare preventivamente tutti i conduttori sulle future agevolazioni di legge al fine di non creare discriminazioni.

9/4738/**12**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bricolo.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attenersi, nelle prossime dismissioni ai valori di mercato senza alcuna deroga che possa compromettere le entrate previste dalla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico.

9/4738/**13**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ercole.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di non considerare ulteriori categorie di acquirenti su base territoriale a cui rinoscere privilegi o benefici.

9/4738/**14**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Guido Dussin.

La Camera,

impegna il Governo

nelle dismissioni di immobili ad uso residenziale, a valutare la possibilità di impedire il riconoscimento dei diritti di acquisto ai soggetti occupanti abusivamente gli immobili medesimi.

9/4738/**15**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Parolo.

La Camera,

impegna il Governo

nell'individuazione degli ulteriori immobili da dismettere per il conseguimento delle entrate occorrenti a copertura del provvedimento in esame, a valutare la possibilità di escludere gli immobili di pregio o ricadenti nei centri storici.

9/4738/**16**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Luciano Dussin.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dare autonomia agli enti previdenziali privatizzati nella procedura di dismissione del proprio patrimonio immobiliare.

9/4738/**17**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle aree caratterizzate da un alto indice di densità abitativa.

9/4738/18. Abbondanzieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto so-

cialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle grandi aree urbane.

9/4738/19. Adduce.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle aree urbane di piccole e medie dimensioni.

9/4738/20. Agostini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte ope-

rate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle aree urbane dove più alto è il dato percentuale relativo alle domande di alloggi pubblici.

9/4738/21. Albonetti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità

di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle aree e dei comuni limitrofi ai grandi centri urbani.

9/4738/**22**. Angioni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e

di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città dell'Aquila.

9/4738/**23**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Battaglia.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché,

nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Potenza.

9/4738/**24**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bellini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministra-

zioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Napoli.

9/4738/**25**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bettini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Bologna.

9/4738/**26**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bielli.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Trieste.

9/4738/27. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Bonito.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel

breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Roma.

9/4738/28. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Borrelli.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione,

producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Genova.

9/4738/29. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Calzolaio.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Milano.

9/4738/30. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Carboni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del

raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Ancona.

9/4738/**31**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Chianale.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Campobasso.

9/4738/**32**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Cialente.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

servatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Torino.

9/4738/**33**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Crisci.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Bari.

9/4738/**34**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). D'Antona.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministra-

zioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Cagliari.

9/4738/**35**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Duca.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Palermo.

9/4738/**36**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Folena.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Firenze.

9/4738/**37**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Franci.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel

breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Trento.

9/4738/38. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Fumagalli.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione,

producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Perugia.

9/4738/39. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gasperoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Aosta.

9/4738/40. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Giacco.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del

raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Venezia.

9/4738/41. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Giulietti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

L'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Piemonte.

9/4738/**42**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Grignaffini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

all'articolo 1, comma 2 si riconosce all'Agenzia del territorio la possibilità di determinare coefficienti di abbattimento dei prezzi di vendita degli immobili, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio dei valori immobiliari (rectius Osservatorio del mercato immobiliare) e di non meglio specificati, ulteriori « parametri di mercato »;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nella valutazione e di tali parametri di mercato, siano tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle amministrazioni comunali dei capoluoghi di regione ed in particolare riguardo alla città di Bolzano.

9/4738/**43**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Grillini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

L'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di pro-

prietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Valle d'Aosta.

9/4738/44. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze;

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nel-

l'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Lombardia.

9/4738/45. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Innocenti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Trentino-Alto Adige.

9/4738/46. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Labate.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Veneto.

9/4738/47. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Leoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel

breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4738/48. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lolli.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione,

producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Liguria.

9/4738/49. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lucidi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al

contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Emilia-Romagna.

9/4738/50. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lulli.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte ope-

rate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Toscana.

9/4738/**51**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Raffaella Mariani.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo even-

tualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Umbria.

9/4738/**52**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Mariotti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato

nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Marche.

9/4738/**53**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Martella.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Lazio.

9/4738/**54**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Maurandi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nel-

l'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Abruzzi.

9/4738/**55**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Mazzarello.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Molise.

9/4738/**56**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Melandri.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Campania.

9/4738/**57**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Motta.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel

breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrisondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Puglia.

9/4738/58. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Nieddu.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione,

producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrisondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Basilicata.

9/4738/59. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Nigra.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al

contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

L'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrisondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Calabria.

9/4738/60. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Olivieri.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte ope-

rate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

L'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo eventualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrisondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Sicilia.

9/4738/61. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Panattoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

L'articolo 1, comma 3, prevede che il rimborso per il maggior prezzo even-

tualmente pagato per le vendite già concluse — e da corrispondersi ai relativi acquirenti dai soggetti originariamente proprietari dell'immobile — sia effettuato nei limiti delle risorse derivanti dalla dismissione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato, da individuarsi con apposito decreto del ministro dell'Economia e delle finanze,

impegna il Governo

ad elaborare e fornire le opportune direttive all'Agenzia del territorio affinché, nell'adozione del decreto, siano tenute in considerazione le esigenze connesse al territorio della regione Sardegna.

9/4738/62. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pennacchi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1 avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regola-

mentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,

impegna il Governo

al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.

9/4738/63. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Preda.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1 avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,

impegna il Governo

al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo eser-

cizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.

9/4738/64. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Raffaldini.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1 avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,

impegna il Governo

al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.

9/4738/65. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Rava.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo 1 avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,

impegna il Governo

al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.

9/4738/66. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Rognoni.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla

casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che la fissazione dei criteri e delle modalità applicative delle disposizioni del medesimo articolo avvenga attraverso l'adozione di uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza specificare i termini relativi alla sua adozione,

impegna il Governo

al fine di assicurare che le maggiori entrate si realizzino nel medesimo esercizio finanziario in cui si produrranno gli oneri da coprire, ad adottare nel più breve tempo possibile i decreti di cui al comma 4.

9/4738/67. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Rossiello.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al

contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Piemonte.

9/4738/68. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Valle d'Aosta.

9/4738/69. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sandri.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato

il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Lombardia.

9/4738/70. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sasso.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare ri-

guardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Trentino-Alto Adige.

9/4738/**71**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sedioli.

La Camera,

premessò che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Veneto.

9/4738/**72**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Siniscalchi.

La Camera,

premessò che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4738/**73**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Susini.

La Camera,

premessò che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto so-

cialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Liguria.

9/4738/74. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Tidei.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Emilia-Romagna.

9/4738/75. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Tocci.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte ope-

rate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Toscana.

9/4738/76. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Vigni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda

mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Umbria.

9/4738/77. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Zanotti.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato

il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Marche.

9/4738/**78**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Zunino.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare ri-

guardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Lazio.

9/4738/**79**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bogi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Abruzzi.

9/4738/**80**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Capitelli.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Molise.

9/4738/81. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Cordonì.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto so-

cialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Campania.

9/4738/82. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Alberta De Simone.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Puglia.

9/4738/**83**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gambini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte ope-

rate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Basilicata.

9/4738/**84**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Magnolfi.

La Camera,

premesso che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda

mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Calabria.

9/4738/**85**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Marone.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Sicilia.

9/4738/**86**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pinotti.

La Camera,

premessi che:

il decreto legge in esame rappresenta l'ennesimo intervento legislativo, nel breve volgere di tempo, su un tema tanto delicato sul piano esistenziale, quanto socialmente dirompente quale è il diritto alla casa e, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, producendo una situazione di incertezza e confusione normativa, mette in oggettiva difficoltà gli utenti di tali disposizioni;

sembrano mancare i termini per una moderna politica della casa e al contempo si rischia di stravolgere il tessuto sociale dei centri urbani, senza tenere nella dovuta considerazione l'esigenza del raccordo di tali misure con le scelte operate negli strumenti di programmazione del territorio, propri delle regioni e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 4, prevede che per l'escussione della garanzia eventualmente concessa dallo Stato si provveda mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita di ulteriori immobili dello Stato da individuarsi con appositi decreti, senza tuttavia che sia individuato il termine entro cui il Ministro competente debba procedere all'adozione dei suddetti decreti,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i suddetti decreti, avuto particolare riguardo alle esigenze relative agli immobili che insistono sul territorio della regione Sardegna.

9/4738/**87**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ruggia.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adoperarsi affinché agli inquilini delle grandi proprietà immobiliari vengano applicati contratti di affitto a canone concordato.

9/4738/**88**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Maura Cossutta, Pistone, Sgobio.

La Camera,

in sede di esame del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adoperarsi affinché agli inquilini degli enti pubblici, privatizzati dopo la approvazione della legge sulla vendita degli immobili pubblici, vengano riservate condizioni di vendita e di tutela analoghe a quelle previste in materia di dismissione dalle leggi vigenti.

9/4738/**89**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sgobio, Pistone, Maura Cossutta.

La Camera,

visto che in questi ultimi due anni la cartolarizzazione dei patrimoni dei grandi enti pubblici (INPDAP, INPS, INPDAI, INAIL ecc.) e le alienazioni immobiliari di grandi compagnie assicurative, quali ad esempio INA, Fondiaria, Generali e gli Istituti di Credito hanno portato ad una pesante contrazione di offerte alloggiative

in affitto e al venir meno di risorse significative per categorie di cittadini con redditi medio-bassi;

vista la scomparsa di ogni e qualsiasi finanziamento per l'edilizia sociale e che anche in prospettiva, il problema alloggiativo rimane fra quelli più gravi del nostro Paese rispetto a quelli europei,

impegna il Governo

a confermare il finanziamento di almeno 120 milioni di euro aggiuntivi per incrementare l'importo del fondo nazionale per il contributo a sostegno della locazione.

9/4738/**90**. Rizzo, Pistone.

La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative idonee ad eliminare le disparità di trattamento che penalizzano gli inquilini dei cosiddetti « immobili di pregio » rivedendo i criteri di definizione del « pregio » che non può essere unicamente quello del « centro storico » (zone omogenee di tipo A), come anche sostenuto dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale — sezione sesta — in data 7 febbraio 2003 —, in quanto, l'ubicazione dell'immobile è solo uno dei fattori che concorre alla formazione del prezzo finale e quindi per ogni immobile si dovranno indicare espressamente tutti gli elementi di fatto e di diritto che determinano la qualificazione di pregio.

9/4738/**91**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pistone, Maura Cossutta.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative di propria competenza affinché — dato che risulta da precise segnalazioni che enti proprietari e le società,

che si occupano della vendita, non consentono in molti casi una adeguata informazione agli inquilini affinché possano esercitare i loro diritti in tempo utile — sia garantito dagli enti in questione, attraverso precise notificazioni ai soggetti interessati, il rispetto della legge, pena l'annullamento della vendita, a tal fine anche sollecitando i notai affinché richiedano la documentazione attestante l'avvenuta informazione agli inquilini in tempo utile per l'esercizio del diritto di prelazione.

9/4738/92. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Cennamo.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riesaminare l'intera materia degli immobili di pregio, la cui definizione attuale ha prodotto contenziosi e ingiustizie, ed a garantire che gli inquilini siano messi effettivamente in grado di acquistare, esercitando il diritto di prelazione, che è undiritto inalienabile, durante tutta la procedura di vendita degli immobili stessi.

9/4738/93. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Benvenuto.

La Camera,

premesso che:

l'analisi dei primi dati relativi alle operazioni di cartolarizzazione degli immobili pubblici, meglio note come « SCIP 1 » e « SCIP 2 » desta vive preoccupazione per gli equilibri dei conti pubblici, tenuto conto dei vistosi divari che si sono registrati tra le attese e le realizzazioni;

in particolare, l'operazione SCIP 1 riguarda 27.250 unità immobiliari ad uso residenziale — equivalenti ad una città di 100 mila abitanti — e 262 immobili ad uso commerciale, per un importo complessivo di 3.830 milioni di euro. SCIP ha corri-

sposto agli enti cedenti il ricavo al netto delle spese di due emissioni di titoli, rispettivamente di 1.000 e 1.300 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 2.300 milioni di euro, circa 4.500 miliardi di vecchie lire. Nel 2002 gli incassi delle rivendite degli immobili sul mercato da parte di SCIP 1 ammontano a 2.365 milioni di euro; nei primi nove mesi del 2003 a 280 milioni di euro, pari ad un ammontare complessivo di 2.645 milioni di euro, mentre un consistente numero di immobili, per un valore di 1.185 milioni di euro, risultano non venduti, non avendo trovato acquirenti né sul mercato dei conduttori, né sul mercato immobiliare;

ben più allarmanti risultano i dati relativi a SCIP 2 che, avviata nel 2002, riguarda 53.241 unità immobiliari ad uso residenziale e di 9.639 unità immobiliari ad uso commerciale, per un valore lordo complessivo di 7.790 milioni di euro. A fronte della cessione degli immobili, SCIP 2 ha corrisposto ai soggetti cedenti (quindi agli enti previdenziali e allo Stato) il ricavo, al netto delle spese, di cinque emissioni di titoli, per un ammontare complessivo di 6.637 milioni di euro, mentre a fine del 2003, si sono registrate vendite pari a soli 564 milioni di euro;

il decreto-legge in esame, così come rilevato nel parere espresso dal comitato per la legislazione, intervenendo per l'ennesima volta nel breve volgere di tempo sulla materia, non risolve tutti i problemi d'incertezza e confusione normativa che mette in oggettiva difficoltà gli utenti;

le stesse disposizioni del decreto-legge, come evidenziato anche nel parere espresso dalla Commissione bilancio, hanno effetti finanziari, in ragione dei rimborsi dovuti per il maggior prezzo pagato per le vendite già concluse e per i nuovi contratti stimabili in circa mille milioni di euro, con proventi ipotetici derivanti da nuove dismissioni di immobili;

impegna il Governo

a presentare semestralmente, alle Commissioni Bilancio e Finanze, una relazione

particolareggiata concernente l'andamento delle vendite degli immobili pubblici oggetto delle operazioni di cartolarizzazione SCIP 1 e SCIP 2, nonché relativamente agli effetti finanziari che si determineranno sugli equilibri dei conti pubblici.

9/4738/**94**. (Testo modificato nel corso della seduta). Nannicini.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare anche ulteriori iniziative normative, affinché il prezzo di vendita venga definito secondo le valutazioni del 2001 ed a garantire che, nei casi rientranti nelle norme vigenti, il prezzo di vendita sia quello definito con le valutazioni del 2001.

9/4738/**95**. Fluvi.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di qualificare e precisare la definizione di « centro storico » per l'individuazione degli immobili di pregio, stabilendo che siano esclusi da tale qualificazione tutti quelli che necessitano di ristrutturazioni, nonché indicando come criterio di identificazione il superamento del 70 per cento del valore medio di mercato.

9/4738/**96**. (Testo modificato nel corso della seduta). Tolotti.

La Camera,

premesso che la legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 26, comma 11-*quater*, prevede, con talune esclusioni, l'alienazione di una parte di alloggi militari che:

ubicati all'esterno delle infrastrutture militari, sono occupati da personale in quiescenza e vedove con titolo scaduto;

se ubicati all'interno di infrastrutture militari, non debbono essere posti alloro diretto e funzionale servizio, nel senso che essi debbono essere tutti occupati da personale che presta servizio presso quella struttura per la cui funzionalità gli alloggi sono stati costruiti, come previsto dal decreto del Ministero della difesa;

considerato che, per gli alloggi ubicati fuori delle infrastrutture militari, la legge sopra citata non pone dubbi e né limiti circa la loro individuazione o la loro collocazione nell'ambito del fabbricato in cui sono ubicati, con la sola esclusione di quelli classificati alloggi di servizio connessi all'incarico occupati dai titolari dell'incarico in servizio e quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *e)* dell'articolo 26, comma 11-*quater*, legge 326/03;

preso atto che, per gli alloggi ubicati nelle infrastrutture militari e posti al loro diretto e funzionale servizio, l'Amministrazione Difesa deve attenersi a quanto già in passato ha disposto in merito a taluni comprensori abitativi che ha ritenuto non più interni alle infrastrutture, e quali ad esempio il comprensorio sito in Roma alla via di Valleranno, n. 95 e 101 - ltr. Prot. COMAER-QG/622/3657/P1 del 9 ottobre 2003 dell'Aeronautica militare-Centro Radio di Castel di Decima e risposta del Governo fornita nel corso della seduta 0549 del 20 maggio 1999 alla interrogazione parlamentare del 12 febbraio 1998, n. atto 4/15559 concernente la ubicazione del Villaggio Azzurro di Capodichino - Aeronautica militare;

preso atto altresì che la legge 537/93, articolo 9, comma 7, a salvaguardia di una fascia sociale di occupanti — pensionati e vedove a basso reddito o nuclei familiari con portatori di *handicap* — che non potranno mai essere sfrattati dall'alloggio occupato, ha di fatto, nella sostanza, modificato lo spirito di funzionalità del-

l'alloggio alla struttura militare collegata, previsto dalla norma dell'articolo 5 della legge 18 agosto 1978, n. 497;

considerato che la legge citata in premessa ha ulteriormente innovato il concetto legato all'articolo 5 della legge 497/78, laddove viene specificato in modo chiaro e netto che l'ubicazione dell'alloggio, all'esterno o all'interno della struttura militare, è la sola condizione della sua alienabilità, limitando e circoscrivendo in tal modo la portata del predetto articolo 5, legge 497/78;

ritenuto che, a salvaguardia dell'efficienza dello strumento militare legata, anche, alla mobilità del personale, la legge citata in premessa ha previsto all'articolo 26, comma 11-*sexies*, la riassegnazione, su apposito capitolo del Ministero della difesa, della somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 per provvedere alla spesa per i canoni di locazione di eguale numero di alloggi alienati;

visto che ancora non è stato emanato il decreto ministeriale con cui vengono stabiliti i criteri per la individuazione degli alloggi non alienabili, in quanto ubicati all'interno delle infrastrutture ed operativamente posti alloro diretto e funzionale servizio;

tenuto conto che una difforme ed illegittima applicazione della nonna legislativa darà sicuramente l'avvio ad un contenzioso amministrativo di enormi proporzioni, peraltro già preannunciato, nonché ad un possibile procedimento penale nei confronti dei diretti responsabili che omettono di segnalare quelle unità abitative che per legge hanno i requisiti per la loro alienabilità;

impegna il Governo a:

a) per gli alloggi ubicati all'esterno delle infrastrutture militari:

a valutare la possibilità di controllare che gli Enti preposti alla loro individuazione operino in modo oggettivo, completo ed omogeneo, senza discrezionalità

alcuna ai fini delle loro esclusioni, nel senso che gli stessi, per essere, al limite, considerati alla stregua di infrastruttura militare, e quindi non alienabili, devono essere occupati esclusivamente da personale che presta servizio presso la medesima infrastruttura, preventivamente individuata;

b) per gli alloggi ubicati all'interno delle strutture militari e posti alloro diretto e funzionale servizio:

a valutare la possibilità di emanare con tempestività il previsto decreto ministeriale contenente, in modo stringente, oggettivo e senza interpretazioni discrezionali, i criteri di funzionalità delle unità abitative escluse, tenendo conto che le stesse, per non essere alienate, debbono essere tutte occupate da personale che presta servizio presso la medesima infrastruttura, preventivamente individuata;

c) per tutti gli alloggi:

a valutare la possibilità di evitare che un illegittimo e difforme comportamento da parte degli enti preposti alla compilazione dell'elenco degli alloggi alienabili possa portare ad un contenzioso amministrativo sopra citato, al limite del blocco delle procedure della cartolarizzazione SCIP3 con danni, non solo per l'erario ma anche, con rivalsa, nei confronti dell'Amministrazione difesa;

a valutare la possibilità di mantenere intatta la validità della lettera *m*) della risoluzione 7-00261 approvata dall'aula con un solo voto contrario nella seduta 350 del 31 luglio 2003, circa la sospensione delle azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'Amministrazione difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso degli alloggi di servizio almeno fino a quando non sarà completato il processo di tutta la cartolarizzazione in atto e rese certe e documentate a ciascun utente le motivazioni di esclusione dell'alloggio occupato dalla procedura di alienazione di cui alla legge citata in premessa;

a valutare la possibilità di rispettare il contenuto dell'ordine del giorno

9/4447/149, Gioacchino Alfano, accolto dal Governo nella seduta n. 391 del 19 novembre 2003, ai fini della esclusione dalla vendita di quegli alloggi occupati da soggetti per i quali, alla data della approvazione della legge citata in premessa, sia passata in giudicato la sentenza relativa alla procedura di recupero forzoso.

9/4738/97. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Coronella.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché non siano applicati sconti per gli immobili di pregio, anche se necessitano di interventi di manutenzione.

9/4738/98. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Polledri.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative dirette a consentire agli enti locali di acquistare le unità abitative per le quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di opzione.

9/4738/99. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Bianchi Clerici.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative dirette a consentire il riconoscimento del prezzo di mercato dell'ottobre 2001, rivalutato applicando l'indice medio delle retribuzioni contrattuali rilevato dall'ISTAT, per il periodo di tempo intercorrente fino al momento del-

l'offerta in opzione, solo per i conduttori con un reddito complessivo del nucleo familiare inferiore a 25.000 euro.

9/4738/100. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Ballaman, Rizzi.

La Camera,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a non consentire l'applicazione, per le unità abitative di criteri di prezzo diversi nell'ambito dello stesso stabile.

9/4738/101. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Cè.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 41 del 2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione;

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto legge 351 del 2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riconoscere, in particolare, al comune di Roma la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli

inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**102**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Giachetti.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 41 del 2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;

il provvedimento non dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410 del 2001, sono « comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani »;

tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;

i prezzi di mercato per tali immobili si aggirano su 3.800 euro a metro quadro, che moltiplicati per la superficie di ciascun appartamento e sommando le parti condominiali, rende impossibile per gli inquilini esercitare il diritto di opzione;

il problema, in realtà, sarebbe risolvibile come risulta dal combinato disposto del comma 1 e comma 13 dell'articolo 3 della legge 410 del 2001;

il comma 1 dell'articolo 3 dispone che i « beni immobili individuati (...) possono essere trasferiti (...) con uno o più decreti di natura non regolamentare del

Ministro dell'economia e delle finanze » alle Società di cartolarizzazione immobili Pubblici;

il comma 13 del medesimo articolo, relativo all'individuazione degli immobili di pregio, da un lato dispone che « si considerano comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici », ma dall'altro lato reca una possibilità di deroga alla normativa generale disponendo che i decreti ministeriali di cui al comma 1, possano, su proposta dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l'Agenzia del territorio, individuare degli immobili di pregio che, pur situati nel centro storico, non devono essere considerati tali;

dal combinato disposto delle norme risulta quindi che è possibile attraverso il potere di decretazione del Ministro dell'economia e delle finanze affrontare in modo più selettivo e soggettivo il nodo della vendita degli immobili di pregio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di interpretare la norma derivante dal combinato disposto dei commi 1 e dei commi 13 dell'articolo 3 della legge 410 del 2001 nella maniera più favorevole per gli inquilini.

9/4738/**103**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lettieri, Giachetti.

La Camera,

premessi che:

il decreto risponde all'esigenza di non creare disparità di trattamento tra gli inquilini che hanno partecipato alla prima cartolarizzazione (SCIP 1) e quelli che stanno partecipando alla seconda (SCIP 2) in quanto negli ultimi due anni i prezzi di acquisto delle case hanno subito aumenti dell'ordine del 40 per cento;

per tali motivi nella legge finanziaria 2004 è stata inserita una disposizione che riconosce agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli

del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;

il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio;

l'articolo 3, comma 13, della legge 410 del 2001, ha, infatti, individuato particolari criteri per l'individuazione e la successiva vendita degli immobili di proprietà degli Enti previdenziali cosiddetti di pregio stabilendo che debbano intendersi come tali quelli ubicati nei centri storici e quelli individuati dall'Osservatorio sul patrimonio degli Enti pubblici, di concerto con le Agenzie per il territorio;

tali immobili sono offerti agli inquilini a prezzo pieno senza lo sconto del 30 per cento e senza l'ulteriore agevolazione del 15 per cento prevista in caso di acquisto collettivo dello stabile da parte degli inquilini che vi abitano;

il criterio, stabilito all'articolo 3, comma 13 della legge 410 del 2001, che considera « comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani » si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;

i prezzi di mercato per tali immobili si aggirano su 3.800 euro a metro quadro, che moltiplicati per la superficie di ciascun appartamento e sommando le parti condominiali, rende impossibile per gli inquilini esercitare il diritto di opzione;

le famiglie che abitano in tali immobili considerano la norma profondamente ingiusta la norma perché basata esclusivamente sul criterio dell'ubicazione nei centri storici senza considerare altri aspetti importanti quali le condizioni reddituali e sociali degli inquilini;

oltre a confutare la validità del criterio suddetto, tali cittadini rilevano una disparità di trattamento con la prima cartolarizzazione in cui gli edifici di pregio sono stati solo 18 non perché ce ne fossero

pochi con i requisiti necessari, ma perché nel frattempo, erano stati venduti per le vie normali, ottenendo quindi lo sconto del 30 per cento o addirittura del 45 per cento;

tali immobili rimasti invenduti, a causa dell'elevato prezzo da coloro che vi hanno abitato per anni, giungono, infine, all'asta dove, essendo ormai preclusa ogni possibilità di prelazione da parte dei conduttori, le agenzie immobiliari riusciranno ad aggiudicarsele con corposi sconti grazie al meccanismo stesso dell'asta che prevede riduzioni crescenti e progressive ogni volta che nessuno si presenta per disputarla;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti che permettano di affiancare al criterio dell'ubicazione anche quelli reddituali e sociali dei cittadini che occupano i suddetti immobili.

9/4738/104. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Mosella, Giachetti.

La Camera,

premesso che:

il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnavano a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

ad oggi l'impegno non è stato attuato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.

9/4738/105. *(Testo modificato nel corso della seduta).* Santagata, Giachetti.

La Camera,

premesso che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351 del 2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere ai comuni la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poter porre tali immobili al servizio dei cittadini e di utilizzarli per il bene della collettività ed in particolare per la risoluzione di situazioni difficili che coinvolgano famiglie bisognose, anziani, e cittadini che si trovino in difficili condizioni sociali ed economiche.

9/4738/**106**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Stradiotto, Giachetti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41 del 2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;

il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della

classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410 del 2001, sono « comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani »;

tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere l'adozione di un intervento legislativo che stenda ai conduttori degli immobili di pregio le riduzioni contemplate per il restante patrimonio abitativo.

9/4738/**107**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Iannuzzi, Giachetti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento reca disposizioni sulla vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione;

il disegno di legge non risolve il problema connesso agli immobili degli enti previdenziali privatizzati;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intraprendere ogni utile iniziativa affinché si giunga alla definizione di criteri di vendita che favoriscano ed incentivino l'acquisto degli immobili degli enti pubblici privatizzati da parte dei conduttori degli immobili stessi.

9/4738/**108**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Delbono, Giachetti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-

legge n. 41 del 2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;

il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410 del 2001, considera tali « gli immobili situati nei centri storici urbani »;

tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;

nella maggior parte dei casi tali immobili rimasti invenduti, a causa dell'elevato prezzo da coloro che vi hanno abitato per anni, giungono, infine, all'asta dove, essendo ormai preclusa ogni possibilità di prelazione da parte dei conduttori, le agenzie immobiliari riescono ad aggiudicarsele con corposi sconti grazie al meccanismo stesso dell'asta che prevede riduzioni crescenti e progressive ogni volta che nessuno si presenta per disputarla;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché le unità immobiliari considerate di pregio non optate dai conduttori e non alienate singolarmente con procedura competitiva al prezzo determinato ai sensi del comma 9, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, siano nuovamente offerte in opzione, prima dell'effettuazione delle aste residuali, ai conduttori medesimi con la riduzione prevista, per il secondo turno d'asta, dall'allegato 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003.

9/4738/109. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Mantini, Giachetti.

La Camera,

premesso che:

il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

ad oggi l'impegno non è stato attuato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.

9/4738/110. *(Testo modificato nel corso della seduta)*. Milana, Giachetti.

La Camera,

premesso che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351 del 2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative per riconoscere al comune la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine

di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**111**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Rocchi, Giachetti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;

il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, considera tali « gli immobili situati nei centri storici urbani »;

tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;

nella maggior parte dei casi tali immobili rimasti invenduti, a causa dell'elevato prezzo da coloro che vi hanno abitato per anni, giungono, infine, all'asta dove, essendo ormai preclusa ogni possibilità di prelazione da parte dei conduttori, le agenzie immobiliari riescono ad aggiudicarsele con corposi sconti grazie al meccanismo stesso dell'asta che prevede riduzioni crescenti e progressive ogni volta che nessuno si presenta per disputarla;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per disporre che le unità immobiliari considerate di pregio, in particolare del comune di Roma, non

optate dai conduttori e non alienate singolarmente con procedura competitiva al prezzo determinato ai sensi del comma 9, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, siano nuovamente offerte in opzione, prima dell'effettuazione delle aste residuali, ai conduttori medesimi con la riduzione prevista, per il secondo turno d'asta, dall'allegato 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003.

9/4738/**112**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Carra, Giachetti.

La Camera,

premesso che:

il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;

il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, sono « comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani »;

tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere la ricerca di un intervento legislativo che stenda ai conduttori degli immobili di pregio, in particolare per quelli della città di Roma, le riduzioni contemplate per il restante patrimonio abitativo.

9/4738/**113**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Volpini, Giachetti.

La Camera,

premessi che:

il 31 luglio 2003 la Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

ad oggi l'impegno non è stato attuato;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.

9/4738/**114**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pasetto, Giachetti.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere, in particolare, al comune di Catania la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli

inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**115**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Burtone.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere, in particolare, al comune di Lecco la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**116**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Rusconi.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto impor-

tante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere, in particolare, al comune di Mantova la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**117**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ruggeri.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere, in particolare, al comune di Bergamo la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**118**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Reduzzi.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere, in particolare, al comune di Trieste la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**119**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Rosato.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere, in

particolare, al comune di Brindisi la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**120**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Carbonella.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere, in particolare, al comune di Potenza la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**121**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Molinari.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per riconoscere, in particolare, al comune di Reggio Calabria la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**122**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Meduri.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative per riconoscere, in particolare, al comune di Rovigo la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli

utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**123**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Frigato.

La Camera,

premessò che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di La Spezia la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**124**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Banti.

La Camera,

premessò che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un molo molto impor-

tante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Milano la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**125**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Duilio.

La Camera

premessò che:

il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;

il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, considera tali « gli immobili situati nei centri storici urbani »;

tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;

nella maggior parte dei casi tali immobili rimasti invenduti, a causa dell'elevato prezzo da coloro che vi hanno abitato per anni, giungono, infine, all'asta dove, essendo ormai preclusa ogni possibilità di prelazione da parte dei condut-

tori, le agenzie immobiliari riescono ad aggiudicarsele con corposi sconti grazie al meccanismo stesso dell'asta che prevede riduzioni crescenti e progressive ogni volta che nessuno si presenta per disputarla;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a disporre che le unità immobiliari considerate di pregio, in particolare del comune di Milano, non optate dai conduttori e non alienate singolarmente con procedura competitiva al prezzo determinato ai sensi del comma 9, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, siano nuovamente offerte in opzione, prima dell'effettuazione delle aste residuali, ai conduttori medesimi con la riduzione prevista, per il secondo turno d'asta, dall'allegato 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003.

9/4738/**126**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Santino Adamo Loddo.

La Camera

premessi che:

il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;

il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 3 della legge 410/2001, sono « comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani »;

tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse di-

sponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere l'adozione di un intervento legislativo che estenda ai conduttori degli immobili di pregio, in particolare per quelli della città di Napoli, le riduzioni contemplate per il restante patrimonio abitativo.

9/4738/**127**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Villari.

La Camera

premessi che:

il 31 luglio 2003 la Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegnava a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

ad oggi l'impegno non è stato attuato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.

9/4738/**128**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ruta.

La Camera

premessi che:

il provvedimento in esame, che reca la conversione il legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001

e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;

il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, considera tali « gli immobili situati nei centri storici urbani »;

tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;

nella maggior parte dei casi tali immobili rimasti invenduti, a causa dell'elevato prezzo da coloro che vi hanno abitato per anni, giungono, infine, all'asta dove, essendo ormai preclusa ogni possibilità di prelazione da parte dei conduttori, le agenzie immobiliari riescono ad aggiudicarsele con corposi sconti grazie al meccanismo stesso dell'asta che prevede riduzioni crescenti e progressive ogni volta che nessuno si presenta per disputarla;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a disporre che le unità immobiliari considerate di pregio non optate dai conduttori e non alienate singolarmente con procedura competitiva al prezzo determinato ai sensi del comma 9, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, siano nuovamente offerte in opzione, prima dell'effettuazione delle aste residuali, ai conduttori medesimi con la riduzione prevista, per il secondo turno d'asta, dall'allegato 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003.

9/4738/**129**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Realacci.

La Camera

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Siracusa la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**130**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Piscitello.

La Camera

premessi che:

il 31 luglio 2003 la Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegna a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

ad oggi l'impegno non è stato attuato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.

9/4738/**131**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Tonino Loddo.

La Camera

premessi che:

il 31 luglio 2003 la Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegna a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

ad oggi l'impegno non è stato attuato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.

9/4738/**132**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gambale.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;

il provvedimento nulla dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, considera tali « gli immobili situati nei centri storici urbani »;

tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse di-

sponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;

nella maggior parte dei casi tali immobili rimasti invenduti, a causa dell'elevato prezzo da coloro che vi hanno abitato per anni, giungono, infine, all'asta dove, essendo ormai preclusa ogni possibilità di prelazione da parte dei conduttori, le agenzie immobiliari riescono ad aggiudicarsele con corposi sconti grazie al meccanismo stesso dell'asta che prevede riduzioni crescenti e progressive ogni volta che nessuno si presenta per disputarla;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a disporre che le unità immobiliari considerate di pregio, in particolare del comune di La Spezia, non optate dai conduttori e non alienate singolarmente cori procedura competitiva al prezzo determinato ai sensi del comma 9, dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, siano nuovamente offerte in opzione, prima dell'effettuazione delle aste residuali, ai conduttori medesimi con la riduzione prevista, per il secondo turno d'asta, dall'allegato 1 del decreto ministeriale 18 luglio 2003.

9/4738/**133**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bottino.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 1/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione;

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Bolzano la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**134**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bressa.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Belluno la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli

inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**135**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Fistarol.

La Camera,

premessi che:

il provvedimento in esame, che reca la conversione della legge del decreto-legge n. 41/2004, detta disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita degli immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione riconoscendo agli inquilini il diritto di acquistare ai prezzi 2001 e non a quelli del 2002, superiori di un 40 per cento, le unità immobiliari valutate per SCIP 2;

il provvedimento non dispone in relazione all'ormai annoso problema della classificazione degli immobili di pregio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 13 della legge 410/2001, sono « comunque di pregio gli immobili situati nei centri storici urbani »;

tale disposizione si sta rivelando un incubo per coloro che pur abitando in suddetti immobili non hanno grosse disponibilità finanziarie essendo nella maggior parte dei casi pensionati o lavoratori dipendenti;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di promuovere l'adozione di un intervento legislativo che estenda ai conduttori degli immobili di pregio, in particolare per quelli della città di Torino, le riduzioni contemplate per il restante patrimonio abitativo.

9/4738/**136**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Vernetti.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Cosenza la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**137**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Camo.

La Camera,

premessi che:

il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegna a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

ad oggi l'impegno non è stato attuato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di

bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.

9/4738/**138**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bimbi.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Padova la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**139**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Colasio.

La Camera,

premessi che:

il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegna a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

ad oggi l'impegno non è stato attuato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.

9/4738/**140**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Squeglia.

La Camera,

premesso che:

il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegna a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

ad oggi l'impegno non è stato attuato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.

9/4738/**141**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Giovanni Bianchi.

La Camera,

premesso che:

il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegna a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'ac-

quisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

ad oggi l'impegno non è stato attuato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.

9/4738/**142**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Morgando.

La Camera,

premesso che:

il 31 luglio 2003 la Camera dei deputati ha approvato una risoluzione in cui, tra l'altro, il Governo si impegna a riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

ad oggi l'impegno non è stato attuato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire ai suddetti conduttori, nei limiti dei vincoli di bilancio e senza pregiudizio per le procedure di dismissione, l'esercizio del diritto di opzione.

9/4738/**143**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Fusillo.

La Camera,

premesso che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Arezzo la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**144**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Fanfani.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, ai comuni di Parma la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli

inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**145**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Marcora.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Torino la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**146**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Merlo.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Bari la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**147**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sinisi.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Napoli la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**148**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Tuccillo.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Bologna la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**149**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Papini.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in

particolare, al comune di Firenze la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**150**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pistelli.

La Camera,

premesso che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Cagliari la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**151**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ladu.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di so-

stanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, volte a disporre che le disposizioni della legge 410 del 2001 e successive modificazioni, si applichino anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che abbiano già avviato e non concluso il

procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre nelle forme previste.

9/4738/**152**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lion.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed

accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, volte a stabilire che le cosiddette case di pregio vadano individuate con criteri limpidi, con motivazioni certe per ogni stabile e non sulla base di criteri presuntivi.

9/4738/**153**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bulgarelli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di quantificare correttamente e a comunicare in tempi brevi al Parlamento i maggiori oneri derivanti dal riconoscimento agli inquilini del diritto ad acquistare gli immobili della cartolarizzazione ai valori di mercato dell'ottobre del 2001.

9/4738/**154**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Boato.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, volte ad eliminare la prevista garanzia dello Stato a favore della SCIP2, in quanto incompatibile con la normativa comunitaria in materia di libera concorrenza e mercato e profondamente sbagliata sotto il profilo del buonsenso e della correttezza giuridica.

9/4738/**155**. Cento.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione

dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'obbligo del frazionamento della vendita degli immobili non residenziali, al fine di evitare grosse speculazioni finanziarie, che finirebbero con agevolare gli imprenditori più facoltosi a danno dei piccoli commercianti ed artigiani.

9/4738/156. (Testo modificato nel corso della seduta). Zanella.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative al fine di riconoscere

ai comuni la facoltà generale di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni previste per gli inquilini, garantendo così agli enti locali la possibilità di reperire spazi idonei per attività di interesse sociale, ambientale e culturale.

9/4738/**157**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Cima.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, finalizzate a ridurre i tempi definiti dal decreto in esame per la definizione delle modalità di rimborso della differenza tra il prezzo del 2001 e quello dell'acquisto dell'alloggio e di garantire ai cittadini interessati tempi certi per la restituzione di quanto loro dovuto.

9/4738/**158**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, consente alle famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili e con reddito annuo lordo inferiore a 22.000 euro la possibilità di rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni;

il medesimo comma prevede altresì per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni l'alienazione della sola nuda proprietà, affinché i conduttori possano restare usufruttuari dell'alloggio senza dover trovare una nuova abitazione;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere la possibilità di alienazione della sola nuda proprietà anche alle famiglie con componenti portatori di handicap, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992.

9/4738/**159**. Mereu.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GO-
VERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA SULLA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A
NOUAKCHOTT IL 5 APRILE 2003 (4518)**

(A.C. 4518 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione in merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4518 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003.

(A.C. 4518 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

(A.C. 4518 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GO-
VERNO DI MALTA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, FIRMATO A ROMA IL 20 DICEMBRE 2002 (4547)**

(A.C. 4547 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione in merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4547 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002.

(A.C. 4547 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4547 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1755 - RATIFICA ED ESECUZIONE
DELLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN AC-
CORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEI
PAESI BASSI SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DEGLI
UFFICIALI DI COLLEGAMENTO PRESSO L'UFFICIO EURO-
PEO DI POLIZIA - EUROPOL - EFFETTUATO A ROMA IL 22
MARZO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (3766)**

(A.C. 3766 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione in merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3766 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia - EUROPOL - effettuato a Roma il 22 marzo 1999.

(A.C. 3766 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.

(A.C. 3766 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA IN MATERIA DI COLLABORAZIONE TURISTICA, FATTO A ROMA IL 20 FEBBRAIO 2002 (4596)

(A.C. 4596 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, le parole: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, siano sostituite dalle seguenti: nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4.

(A.C. 4596 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

(A.C. 4596 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4596 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione ed all'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse finanziarie

disponibili, e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, le parole: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sono sostituite dalle seguenti: nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4.

- 3. 1.** (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento)

(Approvato)

(A.C. 4596 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 51.670 euro per

l'anno 2004, di 44.510 euro per l'anno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4596 – Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Iniziative per garantire il principio della tutela della riservatezza nella procedura di trasmissione dei nominativi delle persone che hanno fatto ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

l'articolo 17, comma 2, della legge 24 febbraio 2004, n. 40, dal titolo « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita », dispone che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge le strutture ed i centri che hanno effettuato pratiche di procreazione medicalmente assistita « trasmettano al ministero (...) nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro »;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, « Codice in materia di protezione dei dati personali », tutela in maniera specifica la protezione dei dati personali e « garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato, con particolare ri-

ferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali »;

lo stesso decreto legislativo, all'articolo 3, introduce il principio di necessità del trattamento dei dati personali, in base al quale i dati personali ed i dati identificativi devono essere utilizzati « in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità »;

l'articolo 22 dello stesso decreto legislativo, attuativo, peraltro, di una direttiva comunitaria in materia, introduce il principio di indispensabilità nel trattamento dei dati personali, disponendo, al comma 3, che « i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa »;

secondo uno studio recentemente effettuato, sarebbero circa 24 mila gli embrioni congelati e conservati negli attuali centri per la fecondazione assistita e le coppie che hanno embrioni congelati sarebbero circa 5000, di cui circa il 75 per cento li riutilizza, mentre il 25 per cento perde contatto con il centro di fecondazione per un periodo di tempo che supera i due anni;

in data 10 marzo 2004, il Ministro interpellato ha inviato una circolare alle

strutture ed ai centri che applicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nella quale si sollecitano le strutture stesse all'osservanza della norma prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 24 febbraio 2004, n. 40, ricordando la sanzione prevista in caso di violazione e sollecitando gli stessi alla comunicazione dei dati presso il ministero da lui presieduto;

nella circolare del Ministro interpellato non è contenuta alcuna indicazione circa le modalità di trasmissione dei dati inerenti i nominativi delle persone che hanno fatto ricorso alle tecniche al fine di tutelarne la riservatezza, in conformità con la normativa vigente sul trattamento dei dati personali, richiamata dallo stesso comma 2 dell'articolo 17 della legge sulla procreazione medicalmente assistita;

in assenza di alcuna indicazione circa le modalità di trasmissione dei dati da parte del ministero della salute, i centri e le strutture in questione rischiano, per adempiere a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 2004, n. 40, e non incorrere nella relativa sanzione, di violare quanto previsto dal vigente codice in materia di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), attuativo della direttiva comunitaria 95/46/CE del 24 ottobre 1995 -:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di fornire indicazioni ai centri ed alle strutture che, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 febbraio 2004, n. 40, sono tenute a fornire i nominativi delle persone che hanno fatto ricorso alle tecniche in oggetto, circa la corretta modalità di trasmissione degli stessi, considerando che le strutture devono adempiere a tale obbligo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, al fine di non incorrere nella sanzione pecuniaria amministrativa prevista;

se e quando intenda fornire tali indicazioni, tenendo conto che i nominativi in questione non rientrano tra i « dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere

adempite » altrimenti (articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196) e che gli stessi debbono essere trattati da soggetti istituzionali mediante il trattamento di dati anonimi.

(2-01138) « Maura Cossutta, Bellillo, Enzo Bianco, Bimbi, Boato, Bressa, Bulgarelli, Capitelli, Cento, Chiaromonte, Cima, Titti De Simone, Di Serio D'antona, Diliberto, Giachetti, Alfonso Gianni, Labate, Mascia, Papini, Pecoraro Scanio, Pinotti, Pisapia, Pistone, Rizzo, Sasso, Sgobio, Valpiana, Verton, Villetti, Zanella, Abbonanzieri, Amici, Coluccini, Dameri, Deiana, Lucidi, Raffaella Mariani, Melandri, Motta, Pisa, Russo Spina, Sereni, Zanotti, Trupia ».

(29 marzo 2004)

(Sezione 2 - Attuazione della normativa riguardante la sostituzione dei militari in servizio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere - premesso che:

nell'ambito della riforma del servizio militare incentrata sul passaggio ad un sistema interamente professionale, sulla base dell'esigenza di maggiore operatività, prontezza e professionalità, è prevista nel provvedimento di riferimento, la legge 14 novembre 2000, n. 331, una graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del ministero della difesa, da realizzare nel rispetto delle procedure vigenti e nell'ambito delle esigenze organiche di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265;

ai fini di tale progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici al personale civile del ministero della difesa, motivato, nel quadro della ristrutturazione dello strumento militare, dal fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, l'articolo 3, 1o comma, della legge 14 novembre 2000, n. 331, prevedeva l'emanazione di un decreto legislativo finalizzato ad attuare tale sostituzione, provvedimento poi effettivamente emanato l'8 maggio 2001 con il numero 215: in base al medesimo provvedimento il previsto avvicendamento del personale era programmato in un arco di tempo di sette anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

in sintesi, il decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001 è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle forze armate;

b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle forze armate, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985;

c) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del ministero della difesa;

ai fini di tale adeguamento dell'organico il decreto n. 215 dell'8 maggio 2001 prevedeva, tra l'altro, il transito del personale in servizio permanente dell'esercito, della marina e dell'aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni organiche prefissate nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa, nonché nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, tenuto ovviamente conto dei profili di impiego;

ad oggi, trascorsi quasi tre anni dall'emanazione delle normative di cui sopra, nulla è stato compiuto di quanto prescritto: si registra, invece, la mancata emanazione dei provvedimenti di attuazione, nonché la mancata attivazione dei corsi di

riqualificazione e formazione professionale previsti dal contratto collettivo per il personale civile della difesa e preordinati alla sostituzione del personale militare;

tale comportamento, secondo gli interpellanti, non soltanto è indice di scarsa attenzione nei confronti del personale del comparto, ma costituisce elemento di seria difficoltà al completamento delle riforme in atto, anche sotto il profilo ordinamentale;

si aggiunga che servizi e funzioni proprie del personale civile vengono continuamente esternalizzate con un notevole aggravio di costi per l'amministrazione —:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Governo a disattendere sostanzialmente le disposizioni di cui alla legge n. 331 del 2000 ed al successivo decreto legislativo n. 265 del 2001;

quali iniziative intenda il Governo assumere per ovviare all'incertezza determinata dalla prolungata assenza di iniziative di carattere normativo, legislativo, organizzativo e regolamentare;

se non intenda porre urgentemente in atto tutte le misure necessarie alla concreta attuazione del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in modo da consentirne l'operatività in tempi rapidi;

se non intenda costituire un tavolo di confronto con le rappresentanze dei lavoratori interessati;

quali azioni intenda adottare il Governo al fine di tutelare il personale civile della difesa, nonché gli interessi pubblici legati alla funzionalità del comparto difesa, tenuto conto che le prolungate inadempienze hanno generato uno stato di profonda confusione tra gli operatori del settore e grave pregiudizio al corretto funzionamento del settore.

(2-01134) « Pisa, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Angioni, Bielli, Cennamo, Cialente, Coluccini, Crisci, Crucianelli, Dameri, Deiana, Fluvi, Folena, Galeazzi, Giacco, Leoni, Lucidi,

Luongo, Magnolfi, Raffaella Mariani, Marone, Martella, Minniti, Motta, Nieddu, Nigra, Rotundo, Ruggieri, Russo Spena, Sciacca, Spini, Zanotti ».

(29 marzo 2004)

(Sezione 3 - Problemi occupazionali presso lo stabilimento Laben di Vimodrone - Milano)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive, per sapere — premesso che:

la società *Laben* spa, con sede a Vimodrone, in provincia di Milano, che si occupa di componentistica spaziale con oltre 350 addetti, è coinvolta in un processo di fusione societaria tra *Alcatel* (società di un gruppo francese) e *Finmeccanica*, nel settore spaziale;

la *Laben* spa da oltre 40 anni è una stimata realtà aziendale presente sul territorio di Vimodrone;

fondata nel 1958 come azienda produttrice di strumenti di ricerca per la fisica nucleare, iniziò la sua attività in ambito spaziale aderendo ai programmi delle organizzazioni europee, che in seguito diedero luogo all'Agenzia spaziale europea. Da allora l'azienda ha visto un costante incremento della sua partecipazione ai programmi collaudo ed integrazione di apparati elettronici, destinati alla realizzazione di satelliti utilizzati per le

telecomunicazioni, la ricerca astronomica, la fisica, la navigazione satellitare o l'osservazione ambientale;

il processo in corso prevede nell'immediato la formazione di un'unica nuova società italiana orientata al campo della componentistica spaziale di indirizzo applicativo civile e scientifico, che raggrupperà i quattro siti *ex* Alenia;

sino ad oggi i dirigenti e i dipendenti dell'azienda *Laben* spa ed anche le autorità comunali di Vimodrone non sono stati in alcun modo informati sul destino di quest'azienda e dei suoi dipendenti;

la *Laben* spa è inscindibilmente legata alla realtà territoriale in cui opera e pertanto, secondo gli interpellanti, è necessario che il relativo sito produttivo sia mantenuto nel comune di Vimodrone —:

quali misure intenda assumere, vista la rilevanza nazionale del caso, affinché siano mantenuti gli attuali livelli occupazionali.

(2-01137) « Santino Adamo Loddo, Giovanni Bianchi, Boccia, Bottino, Brugger, Camo, Cardinale, Carra, Colasio, Collè, Damiani, Delbono, Duilio, Frigato, Iannuzzi, Intini, Ladu, Lettieri, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Mantini, Merlo, Monaco, Mosella, Papini, Pinza, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Reduzzi, Rosato, Ruggeri, Rusconi, Santagata, Sinisi, Soro, Tanoni, Tuccillo, Villari, Volpini, Widmann, Zeller, Adduce, Angioni, Ruggieri ».

(29 marzo 2004)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 1,56

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0004490